

mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure di rifiutarli » - dich. Felice Rovelli 8 maggio 1996).

Sulla mancanza di titolo legittimo per pretendere le somme si deve rilevare che nessuno dei tre avvocati beneficiari risulta investito della procura per difendere i Rovelli nelle procedure IMI; il solo avvocato Pacifico ha svolto un ruolo, definito come marginale da Felice Rovelli, che parla di « limitata attività di consulenza » ed attribuisce a tale limitata attività il pagamento della parcella da 200.000.000 rinvenuta nella perquisizione a carico di PACIFICO.

Si deve poi osservare che Pacifico, nell'interrogatorio del 19 marzo 1996, accettando di parlare della vicenda Battistella Rovelli si limita a precisare di aver effettuato una consulenza fiscale relativa al pagamento della tassa di successione, sia in Italia che in Svizzera, senza fare alcun accenno a pregresse intese con l'ing. Rovelli.

Si è già messo in evidenza il contrasto tra le motivazioni portate da Pacifico e Acampora e da PREVITI quelle degli eredi Rovelli sulla causale del pagamento.

In particolare le difese svolte da Cesare PREVITI nell'interrogatorio del 23 settembre 1997 e l'affermazione che egli ebbe conferito un mandato da Nino Rovelli, non hanno trovato alcuna conferma, neppure indiretta, dagli eredi ROVELLI.

Di tale mandato (che non necessariamente deve derivare da atto scritto, potendosi certamente ipotizzare che nel mondo dei commerci e della finanza vi siano mandati fiduciari) non vi è traccia neppure indiretta.

È del tutto inverosimile che si versino 67 miliardi di lire senza minimamente conoscere il motivo per il quale si paga.

Ciò vale non solo per la Battistella che dichiara espressamente di escludere che le prestazioni riportate da Pacifico nella fattura siano mai state realmente effettuate (dimostrando così di benessere consapevole della fittizietà del documento), ma ancor più per Felice Rovelli il cui curriculum (si veda memoria avv. Mensch,) è tale da far presumere una sua particolare attenzione a problemi finanziari e una particolare padronanza dei mezzi di gestione finanziaria è pressoché impossibile credere che una persona con il livello di studi e di esperienze professionali dell'ing. Rovelli versi 67 miliardi senza neppure chiedere, immediatamente o in un momento successivo, a quale titolo debba pagare.

È invece difficilmente dubitabile che la causa del pagamento fosse perfettamente nota all'ing. Rovelli e a sua madre; proprio l'illiceità della causa spiega il silenzio dei due.

È significativo che per il pagamento venga utilizzato lo stesso fondo destinato agli impegni della procedura IMI e che il pagamento avvenga solo dopo la materiale percezione della somma netta attribuita all'esito del giudizio.

Si è anche dimostrato che una considerevole quota della somma versata a PACIFICO è rientrata in Italia con modalità tipiche del rientro di capitali illeciti.

* * *

Il secondo elemento indiziante fondamentale è costituito dal singolare svolgimento della procedura Rovelli/IMI.

Attenta riflessione, sotto il profilo indiziante, merita la circostanza della ricomparsa in scena della procura alle liti (seppure incompleta) in un momento processuale del tutto anomalo, nel periodo di tempo intercorrente tra lo svolgimento della camera di consiglio e il deposito dei motivi della decisione.

Si sono messe in risalto le vicende Minniti e Corda, che pur lontane tra loro nel tempo mostrano un disegno lineare volto all'eliminazione degli elementi di possibile interferenza con il risultato da raggiungere.

* * *

Tra questi due fondamentali momenti della vicenda si inseriscono i contatti telefonici rilevati sull'utenza de LA FULVIA e tra gli indagati proprio in coincidenza i passaggi processuali decisivi e con le scadenze dei pagamenti ed altresì i contatti rilevati sull'agenda sequestrata a Pacifico relativi agli anni 1990-1996, che contengono, tra gli altri richiami a Felice Rovelli, all'ing. Rovelli, all'avv. Mensch (25 giugno 1992 ore 11,30, agenda 92 rep. 5), ad Acampora e Previti.

L'intreccio tra i contatti telefonici e i momenti significativi della procedura IMI/ROVELLI non è irrilevante nella valutazione degli indizi; di fronte alle dichiarazioni dei Rovelli, alla mancanza di opera professionale nella causa, alle spiegazioni degli indagati sulla ragione per cui ricevettero il denaro, questi contatti si attagliano con precisione all'ipotesi accusatoria, ulteriormente confermati dalla vicenda Rovelli-Berlinguer Squillante, indicativa del metodo di approccio di Rovelli ai vari passaggi processuali.

Le annotazioni sull'agenda di Pacifico, inoltre, non riguardano solo Previti o Rovelli, ma anche personale di cancelleria degli uffici giudiziari davanti ai quali si svolgevano le vicende processuali.

* * *

Grave valore indiziante assumono le vicende significative del passaggio di parte delle somme da conto a conto, da banca a banca, da indagato a indagato, che sono state descritte nella parte espositiva e sintetizzate nelle tabelle: emblematica la più recente acquisizione probatoria, relativa al passaggio di denaro dalla banca LIPS BURKARDT a PACIFICO e SQUILLANTE tramite PREVITI.

Essa dimostra la contraddittorietà delle tesi difensive di PREVITI: non si comprende, infatti, per quale ragione egli, che era incaricato da NINO ROVELLI di bonificare somme a terzi, bene individuati, debba ricevere da Felice Rovelli, tramite Pacifico Somme di denaro.

* * *

Tutti gli elementi descritti, sia nella loro lettura specifica, sia nella lettura complessiva, rappresentano gravi indizi di sussistenza del reato poiché conducono ad una interpretazione inequivoca della vicenda; dal primo dato indiziante — il pagamento — si sviluppa una continuità logica degli elementi indizianti che non si interrompe di fronte all'astratta possibilità di letture alternative di singoli aspetti della vicenda, in realtà ancor più ridotte dopo le acquisizioni probatorie

nuove, successive alla conferma in sede di merito (Tribunale del riesame) e di legittimità dell'ipotesi accusatoria.

* * *

INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI NEGATIVE

(ex articolo 273, comma 3).

I reati contestati non risultano compiuti in presenza di una causa di giustificazione, nè di quelle codificate, nè di quelle cosiddette non codificate, o di non punibilità, nè risulta sussistere una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

In particolare i reati ascrivibili agli anni 1988-1989, non sono prescritti: la pena edittale massima, è infatti, quella di cinque anni ed è pertanto applicabile l'articolo 157, 1° comma numero 3 codice penale con prescrizione ordinaria di dieci anni.

Per gli stessi reati vale l'esclusione oggettiva dall'amnistia introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 75/1990.

Per ciò che concerne l'indulto (decreto del Presidente della Repubblica 394/90) occorre fare una previsione sull'eventuale pena irrogabile: tenuto conto della gravità obiettiva dei fatti, della reiterazione, del complessivo contesto in cui i fatti sono maturati, è altamente probabile che la pena non verrà contenuta all'interno dei due anni. Per le medesime ragioni, anticipando la valutazione ex articolo 275, 2-bis cpp, non si ritiene che potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena eventualmente irroganda.

La reiterazione nel tempo delle condotte ascritte, con l'emergere della vicenda contestata al capo B), e la rilevante gravità oggettiva delle stesse vicende, costituirà ulteriore elemento di valutazione negativa sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena.

ESIGENZE CAUTELARI

Si deve premettere, in linea generale, che il giudizio di probabilità su una condotta futura, se non si vuol ridurre ad un mero vaticinio, deve essere fondato su concreti elementi di fatto, e in particolare sulla valutazione di condotte antecedenti atte a dimostrare l'esistenza di comportamenti e di volontà proiettive di comportamenti futuri.

Il Pubblico Ministero ha ravvisato le esigenze cautelari nei seguenti termini:

« Ad avviso di questo Ufficio sussistono le esigenze cautelari di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 274 c.p.p..

Quanto all'esigenza cautelare di cui alla lettera *"a"* dell'articolo 274 c.p.p. il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, si può desumere dalle seguenti circostanze di fatto:

dalla natura dei fatti contestati, vale a dire un quadro sistematico di corruzione di appartenenti ad Uffici giudiziari, così da sviare il corso dei procedimenti, falsando le decisioni giudiziarie;

dalla vicenda della "sparizione" della procura speciale I.M.I., indicativa della disponibilità, da parte degli indagati, di soggetti in grado di operare, su loro disposizione, l'occultamento di importanti fonti di prova a loro carico;

dalla conoscenza da parte sua e dei coindagati di notizie segrete o riservate sull'attività degli organi giudiziari;

dalla dimostrata capacità di interferire non solo sul funzionamento ma persino sulla formazione dei collegi giudicanti.

Peraltro risulta con chiarezza dalle indagini svolte in questo come in altri procedimenti che l'on. Cesare PREVITI si era posto da tempo in condizione di poter inquinare le prove. Infatti:

dopo la scoperta della microspia all'interno del bar Tombini in Roma SQUILLANTE, PACIFICO e PREVITI hanno acquisito notizie riservate in ordine alle presenti indagini come risulta anche dalle conversazioni telefoniche intercettate in data 19 febbraio 1996 ore 17,50 e 17,58 tra Renato SQUILLANTE e Attilio PACIFICO nonché dalla relazione di servizio da cui emerge che mezz'ora prima delle due telefonate, Attilio PACIFICO si era recato presso lo studio di Cesare PREVITI (cfr. allegato nr. 65). D'altro canto il fatto che fosse stato Cesare PREVITI a riferire a PACIFICO di "Stefania ARIOSTO" è stato confermato da quest'ultimo in sede di interrogatorio reso in data 16 marzo 1996 al P.M (cfr. allegato nr. 25);

SQUILLANTE in data 12 febbraio 1996 - ore 09,52 – utilizzando una cabina telefonica pubblica – si è messo in contatto con il Consigliere di Stato Sergio Berlinguer con il quale – esprimendosi cripticamente – ha fissato un appuntamento. Sergio BERLINGUER, sentito quale persona informata sui fatti, anche all'esito del riascolto della conversazione intercettata, ammetteva di essere stato sollecitato da Renato SQUILLANTE ad acquisire notizie negli ambienti giudiziari milanesi (cfr. allegato nr. 66);

Francesco PACINI BATTAGLIA (int. 13 febbraio 1997) - (cfr. allegato nr. 67), persona per la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio, in altro procedimento (e persona con la quale Cesare PREVITI ha intrattenuto rapporti di natura finanziaria) ha dichiarato di avere appreso dallo stesso Cesare PREVITI, intorno alla metà del febbraio dell'96 (quando la notizia era ancora coperta da segreto) che Stefania ARIOSTO aveva reso dichiarazioni a magistrati di questo ufficio;

l'on. Cesare PREVITI ha utilizzato una o due schede telefoniche GSM svizzere, fornitegli da PACINI BATTAGLIA (int. 30 luglio 1997) "per essere più tranquillo sulle telefonate che faceva" (cfr. allegato nr. 67);

il 9 e 11 luglio del corrente anno PACINI BATTAGLIA è stato notato intrattenersi nello stabile sito in Roma, via Cicerone, 60, ove tra l'altro ha sede lo studio legale dell'on. Cesare PREVITI (cfr. allegato nr. 68).

Appare evidente che se lasciato in libertà Cesare PREVITI ben potrà ancora gravemente interferire sul procedimento a carico suo e dei coindagati, al fine di impedire il corretto accertamento dei fatti, soprattutto se si considera che, secondo quanto può univocamente desumersi dalla entità dei versamenti con finalità corruttiva e dalla descrizione degli atti contrari ai doveri d'ufficio — allo stato esattamente identificati solo in parte — devono ancora essere individuati numerosi correi i quali hanno tutto l'interesse ad inquaffiare ulteriormente il quadro probatorio.

Quanto all'esigenza cautelare di cui alla lettera "b", il concreto pericolo di fuga risulta dai seguenti elementi di fatto:

dalla esistenza di ingenti disponibilità finanziarie all'estero e da una rete di rapporti con soggetti operanti all'estero che potranno permettergli di sottrarsi all'esecuzione di una eventuale sentenza di condanna;

dalla estrema gravità — anzi ben può dirsi dalla inaudita gravità — dei fatti oggetto di contestazione, con particolare riguardo al capo B: non è dato rinvenire nella storia italiana (ma forse neppure in quella di altri Stati) un così grave episodio di corruzione in atti giudiziari, sia per l'entità delle somme oggetto di giudizi, sia per quelle versate dai ROVELLI, sia per gli organi giudicanti coinvolti.

Quanto alla esigenza di cui alla lettera c) la stessa è desumibile:

dall'inserimento di Cesare PREVITI in un ampio contesto di corruttela e come tale crinunoso e criminogeno, con manifestazioni delinquenziali durate almeno dal 1988 al 1994 e riguardanti anche magistrati al vertice di uffici giudiziari;

dal perdurare di legami originati o caratterizzati anche da rapporti illeciti con pubblici ufficiali e dalla conoscenza di altrui illeciti con conseguente grave possibilità di ricatto;

dalla possibilità di perpetrare per tali motivi ed ai fini di inquinamento probatorio ulteriori reati della stessa specie.

Non risulta ed anzi va all'evidenza escluso che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, di non punibilità, e che sussistano cause di estinzione del reato o della pena irrogabili. In considerazione della particolare gravità dei fatti e della pena edittale stabilita per il reato di cui al capo d'inculpazione, si ritiene non possa essere concessa dal giudice la sospensione condizionale della pena.

Le predette esigenze cautelari, in considerazione della loro particolare natura ed intensità, non possono essere adeguatamente soddisfatte da una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, poiché tali diverse misure presuppongono tutte la previsione della leale e spontanea sottomissione alle prescrizioni imposte agli indagati dall'Autorità giudiziaria, ma ciò appare da escludere nel caso concreto, stante il giudizio negativo sulla personalità, caratterizzato dal reiterato ricorso alla corruzione nei confronti di appartenenti ad uffici giudiziari, con violazione di ogni regola deontologica ancor prima che

penale » (si veda originaria richiesta presentata alla Camera dei Deputati).

Successivamente il P.M. ha svolto le seguenti ulteriori considerazioni.

Oltre agli argomenti sviluppati nella richiesta indirizzata alla Camera dei Deputati, rafforzati dal contenuto degli ulteriori atti di indagine compiuti (in proposito appare particolarmente significativo quanto riferito da Giorgio CASOLI - cfr. allegato nr. 77), si fa notare ulteriormente quanto segue.

Sono stati già evidenziati i rapporti tra Cesare PREVITI e Pierfrancesco PACINI BATTAGLIA, fornendo prova documentale di loro recentissimi incontri avvenuto del luglio 1997 (cfr. allegato nr. 68).

Cesare PREVITI, nel corso dell'interrogatorio, ha dichiarato di conoscere da anni PACINI BATTAGLIA e che la loro frequentazione derivava soprattutto dal fatto che erano vicini di casa sull'Argentario.

Ha ammesso di essersi incontrato anche di recente con PACINI BATTAGLIA ma solo ed esclusivamente per ragioni che riguardavano la salute dello stesso PACINI BATTAGLIA.

Quest'ultimo infatti lamentava preoccupazioni per una operazione che doveva subire da lì a poco.

Da quanto sin qui acquisito ed in particolare dai contenuti di alcune conversazioni intercettate nell'ufficio di PACINI BATTAGLIA nel gennaio 1996 dal GICO di Firenze su disposizione della A.G. della Spezia e qui trasmesse al sensi dell'articolo 371 c.p.p., emerge invece uno scenario molto più ampio di quello rappresentato da PREVITI. Da alcuni brani di tali intercettazioni ambientali, contestati a PACINI BATTAGLIA nel corso degli interrogatori resi il 14 febbraio 1994 e l'11 marzo 1997 risulta che (cfr. allegato nr. 83)

1) anche in quel periodo i contatti con PREVITI sono frequenti;

2) con diversi interlocutori Emo DANESI nella giornata del 24 gennaio 1996, persona non identificata il 9 febbraio 1996) PACINI BATTAGLIA parla di un imprenditore di Taranto, senza fame il nome, facendo riferimento a raccomandazioni chieste a PREVITI perché costui ottenesse appalti;

3) PACINI BATTAGLIA ammette di aver raccomandato l'imprenditore a Cesare PREVITI, cui si era indirizzato perché era un esponente politico del movimento politico « Forza Italia » (cfr. allegato nr. 83 - interrogatorio 11 marzo 1997).

Dal contesto delle ambientali sin qui menzionate nonché dalle circostanze già evidenziate nella richiesta si rileva come nel 1995 PREVITI si sia avvalso di PACINI BATTAGLIA per riportare in Italia somme di denaro contante, in epoca in cui lo stesso risultava universalmente già indagato dalla A.G. milanese (nei suoi confronti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito delle indagini ENI, e la vicenda ebbe un clamore tale sulla stampa e sugli altri strumenti di informazione da non poter essere sfilggita all'attenzione di Cesare PREVITI), ed abbia utilizzato due schede telefo-

niche GSM acquistate in Svizzera sempre da PACINI BATTAGLIA. I contatti sono continuati nel 1996 e 1997, anche dopo che PACINI BATTAGLIA è stato arrestato per ulteriori fatti reato su disposizione del giudice di La Spezia. Aver mantenuto rapporti con PACINI BATTAGLIA ed essere addirittura ricorso a lui per far rientrare capitali in Italia dimostra come PREVITI abbia inteso mantenere e alimentare i contatti con ambienti criminosi e criminogeni particolarmente idonei allo svilupparsi di ulteriori attività illecite dello stesso tipo di quelle per le quali si sta procedendo.

Analoghi argomenti possono essere sviluppati per quanto riguarda le frequentazioni tra PREVITI e Giancarlo ROSSI, intervenute anche dopo che quest'ultimo venne tratto in arresto nel 1994 su disposizione del giudice di Milano e di quello di Roma in quanto coinvolto nelle vicende ENIMONT. Le frequentazioni tra i due sono ampiamente documentate dalle relazioni di servizio redatte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato che si allegano (cfr. allegato nr. 84). Si richiama in particolare anche il contenuto della annotazione di servizio nr. 18 (cfr. allegato nr. 85), nella quale si evidenziano i rapporti finanziari tra PREVITI e ROSSI a partire dall'agosto 1993. Quest'ultimo sentito in data 28 maggio 1996 e 8 giugno 1996 ha riferito di (cfr. allegato nr. 86):

aver prestato lire 975.000.000 nell'agosto 1993 a PREVITI;

aver ricevuto da PREVITI, in più riprese, a mezzo di una serie di bonifici l'importo complessivo di lire 2.600.000.000, imputando la differenza quale rimesse relative ad operazioni finanziarie ancora in corso alla data dell'interrogatorio (1996) dal 1994.

Si fa presente per ultimo, in ordine al contenuto della memoria difensiva presentata dalla difesa PREVITI e relativi — voluminosi — allegati, che le rare argomentazioni pertinenti sono già confutate in fatto o disattese in diritto dalle risultanze rassegnate e dalle pronunzie dei giudici di merito e legittimità intervenute sulle posizioni SQUILLANTE, PACIFICO, ACAMPORA e ROVELLI.

I difensori di Previti hanno radicalmente contestato questa impostazione e queste conclusioni (pagg. 27 e ss. memoria del 18 settembre 1997) peraltro con riferimento all'originaria richiesta presentata al Parlamento (non conoscendo, per ovvie ragioni il contenuto delle successive integrazioni, né dovendo conoscerlo, allo stato della legislazione in vigore). All'esito della lettura di tale memoria, questo giudice non concorda pienamente con il Pubblico Ministero nella prospettazione delle esigenze cautelari; in particolare, con riguardo all'esigenza prevista dall'articolo 274 lettera b) CPP si deve osservare che il pericolo di fuga, nella previsione della norma deve essere concreto e cioè basato su indici fattuali specifici da cui sia ricavabile un giudizio di probabilità su comportamenti futuri.

Nel caso in esame si osserva che PREVITI ha una stabile attività professionale in Italia, una finzione di altissimo rilievo (è Parlamentare ed esponente di uno di maggiori movimenti politici rappresentati in Parlamento, è stato Ministro della Repubblica), un significativo radicamento nell'ambiente di appartenenza: la probabilità che tali elementi neutralizzino quelli esposti dal P.M. per dimostrare l'esigenza

cautelare in discussione porta a non ritenere sussistente il requisito della « concretezza » del pericolo di fuga.

Vi sono, invece, consistenti elementi per ritenere elevata la probabilità di condotte dirette ad influire sulla formazione e sulla genuinità della prova, e di ripetizione di condotte criminose.

Vanno qui richiamati gli indici fattuali descritti dal Pubblico Ministero, documentati negli atti; va anche tenuto conto, in relazione alle obiezioni della difesa PREVITI sull'inconferenza dei rapporti con Pacini Battaglia, di quanto evidenziato nell'aggiornamento dell'originaria richiesta al Parlamento. Vanno poi tenuti in considerazione altri indici fattuali che emergono dall'attività compiuta dal P.M.

a) si deve ricordare che nell'interrogatorio del 23 settembre PREVITI ha dichiarato di aver saputo da Giorgio Casoli che Stefania Ariosto stava rendendo dichiarazioni all'autorità giudiziaria, in un'epoca in cui il segreto sulle indagini era assoluto. Casoli, sentito immediatamente dopo dal pubblico ministero ha dichiarato la circostanza « totalmente falsa », ricordando di aver effettivamente parlato con Previti nei mesi precedenti l'incontro con Stefania Ariosto, ma solo per ottenere appoggio politico per una sua candidatura a membro della Corte Costituzionale.

La dichiarazione di Casoli è rilevante sotto più di un profilo.

In primo luogo dimostra che è tuttora ignota la fonte che megittimamente comunicò a PREVITI dell'esistenza di indagini.

Sotto il profilo della genuinità delle fonti di prova e delle possibilità della loro alterazione l'importanza non è neppure da porre in discussione.

In secondo luogo, se PREVITI cita Casoli come propria fonte significa che — quanto meno — non lo ritiene ostile né personalmente né processualmente; se poi Casoli smentisce PREVITI ed aggiunge di essere stato almeno due volte a casa sua con Stefania Ariosto (né si dimentichi quanto Casoli ha dichiarato in merito alle sue frequentazioni con PREVITI negli anni 1987-1989), la conclusione che si può trarre è che l'ipotesi di una complessiva costruzione calunniatoria in danno di PREVITI perde un consistente fondamento: Casoli soggettivamente non viene ritenuto da PREVITI un calunniatore (non sarebbe stato portato come teste a discarico); le affermazioni di Casoli devono ritenersi veritiere con quel che ne segue in ordine alla ricostruzione della vicenda.

b) Dal verbale di assunzione di informazioni di Marco Iannilli, dipendente dello studio PREVITI con funzioni di segreteria, si apprende:

IANNILLI teneva una cassetta di sicurezza presso la B.N.L. (fino a circa tre o quattro anni addietro) che non aveva mai utilizzato (avendo egli peraltro modeste disponibilità economiche); l'avv. Cesare Previti aveva però la procura bancaria ed utilizzava questa cassetta, anche se egli non sapeva a quale scopo (ciò avveniva negli anni 1984-85); una volta acceso il contratto con la banca egli aveva consegnato la chiave a PREVITI;

IANNILLI ha inizialmente negato di aver operato tramite procura su cassette di sicurezza di terzi; a specifica contestazione del P.M.

interrogante che rilevava l'esistenza di una procura ad operare su una cassetta di sicurezza presso la Banca Commerciale Italiana, ag. 15 di Roma (cassetta di sicurezza n. 41 aperta il 12 aprile 1990) ed intestata a ISTITUTO ITALIANO DI FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO spa (ISTIFI) e osservava che proprio lo IANNILLI aveva chiuso il contratto il 29 marzo 1991, lo stesso IANNILLI ha ammesso di avere la procura su tale cassetta ed ha spiegato quanto segue.

Era in atto la c.d. « guerra di Segrate » e l'avvocato PREVITI gli chiese se era disposto a fare l'amministratore della società AME o AMEF (ARNOLDO MONDADORI EDITORE e ARNOLDO MONDADORI FINANZIARIA).

Egli accettò pur senza compenso, se non un fondo spese per sostenere le spese per le trasferte in Italia e all'estero.

Come amministratore delegato di una delle società sopra indicate aveva il controllo di un pacchetto di azioni.

PREVITI gli disse che era opportuno che egli non fosse rintracciabile in Italia per un certo periodo di tempo affinché non gli venisse notificato l'atto con il quale la parte avversa chiedeva il sequestro di tutte le azioni.

Si rese immediatamente disponibile perché pur avendo accettato la carica di amministratore delegato, in realtà agiva per conto di Cesare PREVITI.

Per questa ragione rimase una settimana a Londra e poi una settimana a Parigi, speso in tutto.

Durante i soggiorni all'estero egli non ricevette nessuna notifica.

Mentre si trovava a Parigi da circa una settimana, PREVITI gli telefonò dicendogli che doveva rientrare in Italia; doveva dare le dimissioni e restituire le azioni perché si era arrivati ad un accordo e il suo compito finiva lì.

Le azioni erano custodite nella cassetta di sicurezza intestata alla ISTIFI, anche se egli, in realtà non ebbe mai accesso alla cassetta e quindi non era in grado di affermare con certezza che vi fossero custoditi i titoli (si veda verbale di assunzione di informazioni in data 17 settembre 1997, pagg. 6 e ss.).

IANNILLI conferma altre risultanze di indagine ed in particolare che PREVITI gli aveva consegnato un cellulare intestato a TIFI Paolo, con spese interamente a carico dello studio

dietro contestazione del P.M. interrogante IANNILLI aninieteva di aver effettuato plurime operazioni di deposito di contante, il più delle volte per la somma di L. 19.900.000 anche con versamenti progressivi ivi presso la stessa cassa. Così gli veniva ordinato di fare da CESARE PREVITI; gli venivano consegnate mazzette di denaro contante già suddivise in tranches ed eseguiva le operazioni in banca. Il 26 aprile 1988 risulta versata la somma di lire 500.000.000 in contanti sul conto intestato a PREVITI: nulla ha saputo dire IANNILLI sulla provenienza della somma;

a contestazione del P.M., IANNILLI, che aveva dichiarato di avere aperto presso la ROLO banca un solo conto corrente e di non avere procura su altri conti, ha dovuto ammettere che vi erano ventiquattro conti correnti a lui riferibili, sui quali cioè aveva la delega ad operare (elenco a foglio 24 del verbale richiamato);

sempre su incarico di Cesare PREVITI egli aveva intestata una cassetta di sicurezza aperta il 19 febbraio 1987 ed estinta il 26 settembre 1994, sulla quale non aveva compiuto alcuna operazione, mentre le chiavi erano in possesso di Previti e di un'altra persona (con la quale, a domanda precedente aveva dichiarato di non aver avuto nessun tipo di rapporto di nessun genere).

La deposizione di IANNILLI, in particolare la narrativa delle vicende relative all'assunzione della carica di amministratore delegato della AME o AMEF, assume, come quella di Casoli, un duplice significato.

Dimostra, infatti, che Previti ha spesso frapposto degli schermi tra se stesso e le operazioni che compiva, utilizzando persone del tutto ignare delle operazioni che si svolgevano (si ricordi anche l'intestazione di apparecchi telefonici a terzi); ciò rileva ai fini della dimostrazione del pericolo di alterazione delle fonti di prova.

Dimostra però anche (vicenda AME/AMEF) l'esistenza di specifici comportamenti pregressi idonei ad una valutazione proiettiva di comportamenti futuri.

Nel verificare quale misura cautelare sia necessaria per tutelare le esigenze che qui si espongono, si deve tener conto che ogni misura alternativa alla detenzione presuppone un atteggiamento psicologico di lealtà verso chi è tenuto ad applicare, ad eseguire e a controllare le misure alternative.

La vicenda IANNILLI/AME (o AMEF) dimostra che già in passato sono mancati, in momenti processuali rilevanti, comportamenti processualmente ispirati a lealtà da parte dell'avv. PREVITI.

La c.d. « guerra di Segrate » (ci si limita al notorio) ha rappresentato una vicenda importante sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo degli assetti del mondo dell'editoria; purtuttavia non coinvolgeva la libertà personale di nessun individuo, valore sicuramente superiore sia a quelli economico-imprenditoriali, sia a quelli più generali del rilievo della libertà di stampa.

Se in una vicenda di valore subordinato l'avv. PREVITI, che non difendeva un interesse proprio, ma di un proprio cliente, ha tenuto un comportamento come quello descritto da IANNILLI (nomina di un prestanome e strattagemmi per evitare notifiche di atti giudiziari), è arduo sfuggire alla previsione che atteggiamento di pari efficacia terrà lo stesso avv. PREVITI per difendere la propria posizione personale, stimabile assai maggiormente dell'esito della « guerra di Segrate ».

c) Un ulteriore dato di fatto per formulare il giudizio di probabilità su condotte future è costituito dalla documentazione, pervenuta dopo il deposito della richiesta del P.M. (integrazione 15 ottobre 1997), riguardante la SURVEILLANCE ET GESTION FINANCIERE SA di Ginevra: risulta che alla fine del 1996 Cesare Previti ha recuperato tutta la documentazione di sua pertinenza che si trovava nei locali delle società.

Si ignora il contenuto di tale documentazione; tuttavia desta sospetti il fatto che il ritiro della documentazione sia avvenuto nel vivo delle indagini sui conti esteri.

In termini di prognosi su condotte future il dato si presenta fortemente significativo.

* * *

Sull'esigenza cautelare indicata alla lettera *a*) dell'articolo 274 si deve rispondere ad un rilievo fatto da PREVITI nel suo interrogatorio del 23 settembre.

Egli sostiene che dalla documentazione bancaria acquisita dalla Procura delle repubblica si ricostruiscono i movimenti di denaro così da poter individuare i destinatari.

Simile affermazione porterebbe a concludere che le esigenze in esame sarebbero minimali.

Tale conclusione è errata.

In primo luogo l'affermazione è in contraddizione con quanto sostenuto dallo stesso PREVITI che afferma di non poter dire chi furono i destinatari delle somme bonificategli per adempiere all'asserito mandato fiduciario di Nino Rovelli.

Infatti, se dalla lettura degli atti emergesse *ictu oculi* la loro identità non vi sarebbe bisogno di mantenere un riserbo così pregnante e il P.M. si limiterebbe a chiedere quale fosse la natura dei rapporti sottostanti ai bonifici tra PREVITI e i destinatari compiutamente individuati.

Le tracce bancarie attestano invece che in molti casi il denaro proveniente dal bonifico PITARA TRUST è stato trasferito in altri conti correnti di cui sono ignoti i titolari (si vedano, in particolare i bonifici alla Darrier Hentsch di Nassau).

Vi è poi un'altra contraddizione.

Quando è stato possibile, l'ufficio del P.M. ha individuato i beneficiari di alcuni trasferimenti di denaro.

È però singolare che in questi casi però lo stesso PREVITI non abbia saputo identificare la controparte dell'operazione.

Questo vale per l'operazione CODAVA: PREVITI, che dice di conoscere i destinatari delle somme di NINO ROVELLI, non sa che uno di questi è PACIFICO.

Per un'operazione di segno contrario, PREVITI non sa spiegarsi il bonifico in suo favore della somma di lire 133.000.000 nel 1991: si apprenderà poi che il denaro proviene da Felice Rovelli che lo mette a disposizione di Pacifico tramite la LIPS. BURKARDT.

In sintesi: quando PREVITI sa chi sono i destinatari dei propri bonifici non lo dice, per ragioni di riservatezza professionale; quando gli viene detto chi sono i destinatari o i danti causa mostra di non aver avuto preventiva conoscenza della loro identità o di non sapersi spiegare l'operazione sottostante.

Tutto ciò ha un particolare significato in relazione alle esigenze cautelari, oltre in relazione agli indizi gravanti su PREVITI.

Infatti, il problema fondamentale del presente procedimento non è solo quello di acquisire documentazione bancaria attestante movimentazioni di denaro, perchè in tali termini è solo un problema temporale (rapidità della risposta alle rogatorie estere) e non un'esigenza cautelare in senso stretto (non potendosi dubitare che le rogatorie restituiranno documentazione genuina).

Di fronte alle dichiarazioni dei vari indagati, insanabilmente in contrasto tra di loro, uno degli aspetti risolutori sarà invece costituito dall'interpretazione dei rapporti sottostanti ai molteplici movimenti bancari e proprio su tale interpretazione potranno compiersi le più varie operazioni di alterazione.

Non vi è dubbio che in tale campo la possibilità di inquinamento è elevatissima, posto che è sufficiente — ed estremamente facile — concordare versioni compiacenti sia tra gli indagati, sia con persone che con essi siano venuti a contatto e vanificare in brevissimo tempo minuziose acquisizioni documentali.

* * *

I dati messi in rilievo costituiscono concreti e specifici elementi dai quali dedurre l'attualità del pericolo di inquinamento delle fonti di prova, poiché sono dimostrativi di una reiterazione nel tempo di attività volte ad apprendere notizie riservate, ad eludere attività d'indagine, a sviare od eludere (IANNILLI/AME) i risultati di attività giurisdizionali.

In termini di giudizio di probabilità in proiezione di condotte future esse connotano, anche sul piano psicologico, l'attitudine a concretizzare attività di pregiudizio per l'acquisizione o la genuinità delle prove.

Al fine di tutelare queste esigenze il termine di scadenza della misura va fatto coincidere con quello di chiusura delle indagini preliminari.

In merito al pericolo di reiterazione di condotte criminose, si osserva che gli episodi in contestazione attraversano un lungo arco temporale e dimostrano una entrata particolarmente solida negli ambienti giudiziari, diretta o mediata da altri (Pacifico-Squillante).

I fatti contestati mettono poi in evidenza un metodo che supera le contingenze di un singolo processo.

Si può quindi convenire con il pubblico ministero nel ritenere attuale l'esigenza cautelare indicata all'articolo 274 lettera c) C.P.P.

SCelta DELLA MISURA

Sulla scelta della misura specificamente idonea in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, tenuto conto dell'entità dei fatti contestati, della sanzione che si ritiene potrà essere irrogata, si ritiene di non poter fare ricorso se non alla custodia cautelare, pur nella consapevolezza che la persona a cui applicare la misura è un parlamentare.

Le indubbie resistenze psicologiche, derivante dall'alta rappresentatività della finzione svolta, vanno però superate.

In primo luogo si deve ricordare che i fatti sono stati commessi al di fuori dell'esercizio della funzione parlamentare.

La gravità dei fatti addebitati è un primo indice in base al quale può essere affermata l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari indicate nel paragrafo precedente, pur nella consapevolezza dell'assoluta residualità della custodia cautelare.

I dati esposti nell'indicare le esigenze cautelari, in particolare la vicenda IANNILLI/AME e l'utilizzazione di apparecchi cellulari intestati a terzi, anche di provenienza estera, dimostrano la particolare necessità di evitare qualsiasi contatto con l'esterno anche nell'attuale fase di indagine.

Va tenuto presente che sono ancora in corso di esecuzione importanti rogatorie per individuare i movimenti di denaro (si ricordino i bonifici effettuati dalla DARRIER HENTSCH verso Nassau e verso Vaduz, con la conseguenza che la documentazione già acquisita non è sufficiente ad eliminare l'attualità e permanenza delle esigenze cautelari.

Il clamore pubblico suscitato dalle vicende giudiziarie e la stessa presentazione al Parlamento della richiesta di autorizzazione non vanificano il carattere di attualità delle esigenze cautelari.

Al riguardo va tenuto presente che occorre far riferimento alla proiezione delle esigenze nel futuro, in funzione dell'attività di indagine ancora in corso e delle ulteriori necessità istruttorie che potranno sorgere dall'esame della documentazione bancaria ancora da acquisire (esiti delle rogatorie).

Come sopra detto, che il problema fondamentale è impedire la creazione di interpretazioni compiacenti sui dati documentali così da alterare il quadro indiziario e vanificare le acquisizioni probatorie.

Per queste ragioni misure coercitive meno afflittive quali il solo divieto di espatrio o l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria (articoli 281 e 282 c.p.p.), o, ancora, le misure previste dall'articolo 283 cpp sono da ritenere assolutamente inidonee, in quanto la loro caratteristica è quella di lasciare all'indagato una possibilità di movimento sufficientemente ampia così da non impedire incontri e contatti con altre persone e quindi intervenire sul processo di formazione della prova.

L'unica concreta alternativa è la scelta tra gli arresti domiciliari e la custodia in carcere, dovendosi ricordare la residualità di tale ultima misura.

Nel caso in esame è particolarmente intensa la necessità di evitare contatti con il mondo esterno, data l'elevata probabilità di alterazione delle fonti di prova.

Le vicende descritte nella parte narrativa dimostrano un ampio coinvolgimento di persone nella vicenda. L'interessamento e l'intervento di terzi potrebbe non venir meno anche nell'ipotesi di totale restrizione dell'indagato: si deve però tener presente che in regime di arresti domiciliari la possibilità di collegamento, anche indiretto, tra Previti e i vari protagonisti, non è evitabile con absolutezza — come invece richiede il caso in esame, per le ragioni indicate — proprio per la natura e le modalità applicative della misura alternativa.

Vero è che non sono in discussione fatti di violenza alla persona o di criminalità organizzata o diretti contro l'ordine costituzionale, fatti che anche nella coscienza sociale destano immediata ripugnanza, così che, per le ipotesi in esame sarebbe in ogni caso sproporzionata la misura cautelare.

Pur condividendosi la netta separazione che esiste tra le due categorie di fatti, si deve osservare che è lo stesso legislatore a consentire l'applicazione di misure cautelari anche per fatti della

seconda specie, sia prevedendolo espressamente con il richiamo ai « delitti della stessa specie di quello per cui si procede », sia con la fissazione dei limiti edittali massimi di pena, dei quali il legislatore stesso non ignora le conseguenze processuali, ivi compresa l'applicabilità alle categorie indicate al comma 4 dell'articolo 275 cpp.

Nella corruzione del pubblico funzionario che si concretizza nel facilitare una parte e danneggiare un'altra in un procedimento giudiziario, non sempre si conoscono appieno le conseguenze per la parte danneggiata, così che la determinazione del legislatore non appare illogica. Ancor meno illogica si presenta la scelta di fondo del legislatore se si considera la complessiva rilevanza esterna (pubblica in senso lato) degli episodi corruttivi in contestazione (si ricordi l'importanza complessiva della vicenda SIR).

Unica misura applicabile è pertanto la custodia in carcere.

Sussiste la condizione indicata nell'articolo 280, comma 2, C.P.P. (pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni).

Allo stato delle conoscenze non si ravvisano motivi di salute ostativi.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Una discussione sulla competenza territoriale è — a questo punto della vicenda processuale — del tutto superata, poiché la Corte di Cassazione, investita dei ricorsi avverso i provvedimenti sulla custodia cautelare nei confronti dei coindagati Squillante, Pacifico ed Acampora ha reiteratamente affermato la competenza dell'autorità giudiziaria milanese.

1.) In ordine al capo a) va ricordato che la competenza territoriale è individuata sulla scorta della valutazione della elevata probabilità che l'accordo corruttivo (che, si deve ricordare, risale alla seconda metà degli anni '80), sia intervenuto in Milano. Ricordatosi che per costante giurisprudenza i reati di corruzione si consumano nel momento e nel luogo in cui interviene l'accordo tra le parti, nel caso ipotizzato al caso A), è ignoto il luogo in cui le intese sono intervenute. Stante la localizzazione territoriale in località diversa da Roma del centro di interessi indicato come mittente delle somme (società aventi sede nel circondario milanese) potrebbe ragionevolmente escludersi che in Roma sia stato consumato il reato. Sul punto concorda la Corte di Cassazione, (sent., sez. VI penale, pres. Troiano, est. Albamonte, 16 aprile 1996 (depositata il 23.5.1996) sul ricorso proposto da Renato SQUILLANTE avverso l'ordinanza 11 marzo 1996 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, relativamente al capo A (cfr. allegato n. 14):

« Il tutto è stato addebitato allo Squillante in ragione di una strumentalità inquinante da Costui posta in essere in favore del gruppo imprenditoriale costituito dalle società aventi sede in Milano, assecondando gli interessi delle società stesse secondo determinazioni, ideazioni ed una complessiva concertazione illecita incentrata nel luogo stesso di collocazione e di diffusione degli scopi delittuosi, cioè in Milano ».

« In considerazione di quanto sopra, allo stato procedimentale deve riconoscersi la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, luogo di intreccio degli illeciti interessi e dell'Accordo corruttivo ».

2). In ordine al capo b) va richiamata la sentenza emessa il 26 giugno 1996 (depositata il 29 agosto 1996) sul ricorso proposto da Giovanni ACAMPORA avverso l'ordinanza 15 maggio 1996 del G.I.P. presso il Tribunale di Milano, relativamente al capo B (cfr. allegato n. 17):

« Esaminando i motivi dedotti in ordine di pregiudizialità logica, va anzitutto disattesa l'eccezione diretta a contestare la competenza territoriale dell'A.G. di Milano ».

« Al riguardo l'impugnata ordinanza, partendo dall'incontestato assunto della non individualità allo stato del luogo di perfezionamento degli accordi corruttivi e della non utilità, per la dislocazione estera, del luogo di effettuazione dei versamenti a favore degli avvocati indagati (che comunque è bene aggiungere, non integrerebbe, per l'identità dei destinatari, la dazione consumativa della corruzione), e premessa quindi la necessità, per stabilire la competenza territoriale, di far ricorso alle regole suppletive di cui all'art 9 c.p.p., rileva la non praticabilità dei criteri di cui al primo e al secondo comma del citato articolo, in base, da un lato, all'irrilevanza del luogo della condotta commissiva od omissiva del pubblico ufficiale, non facente parte della fattispecie della corruzione, e, dall'altro, alla presenza di indagati aventi residenza, dimora o domicilio in luoghi diversi, pervenendo così alla conclusione della necessaria applicazione del criterio residuale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 c.p.p., della priorità di iscrizione nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p. conducente alla competenza dell'A.G. di Milano ».

« Nel ricorso si contesta tale argomentazione in base al rilievo che tutti i soggetti corrotti (magistrati, funzionari e incaricati dello studio legale che patrocinò l'IMI nella causa civile con i Rovelli) hanno quantomeno il domicilio in Roma, onde potrebbe e dovrebbe trovare applicazione nella specie il criterio del forum rei, che identifica il foro competente in quello di Roma, da spostarsi poi ex articolo 11 c.p.p., per il prospettato coinvolgimento di magistrati appartenenti al distretto della Corte di appello di Roma, a quello di Perugia ».

« Nei motivi aggiunti si richiama altresì, come ricordato in narrativa, il criterio del reato più grave, ex coord. disp. articoli 12 e 16 c.p.p., in relazione al falso per soppressione che sarebbe sostanzialmente contenuto nella contestazione e per il quale le indagini, già chiuse con archiviazione, risulterebbero riaperte ».

« Le suesposte obiezioni sono destituite di fondamento ».

« Quanto, invero all'invocata praticabilità del forum rei, rilevasi che il riferimento ai soggetti corrotti fatto nel ricorso, oltre ad essere contenutisticamente lacunoso e inidoneo, venendo prospettata con relativa attendibilità la comunanza in Roma solo del domicilio dei soggetti stessi, laddove, come emerge palesemente dal tenore del cpv. articolo 9

c.p.p., i criteri della residenza, della dimora o del domicilio vanno applicati in graduale successione fra di loro (v. in relazione alla medesima previsione del vecchio codice, Cass. 18 gennaio 1979, Sammartino), è soggettivamente parziale, ricavandosi chiaramente dalla contestazione il concorso anche di altri corruttori (fra i quali in primo luogo gli eredi Rovelli), per i quali la comunanza suddetta non è dedotta (nè, per quanto attiene agli eredi Rovelli, ravvisabile) ».

« L'affermazione dell'ordinanza sulla diversità dei luoghi di residenza, dimora o domicilio dei vari soggetti sottoposti alle indagini, non può dunque ritenersi validamente confutata e superata dai rilievi del ricorrente ».

« Circa poi l'argomentazione facente leva sul reato più grave, deve senz'altro respingersi la tesi che nella contestazione mossa all'indagato sia sostanzialmente contenuto anche il reato di falso per soppressione, in riferimento alla sparizione della procura speciale autenticata, posto che tale sparizione è messa nella contestazione in alternativa all'ipotesi minore dell'omesso deposito, risultando così priva, per definizione, della consistenza della gravità indiziaria.

(omissis).

« Deve pertanto ritenersi correttamente individuata nell'ordinanza impugnata, allo stato degli atti, la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Milano ».

Va ricordato, ad integrazione dei dati riguardanti il procedimento inerente la mancanza della procura speciale, che attualmente sulla vicenda indaga l'autorità giudiziaria milanese, a seguito di trasmissione degli atti da parte del P.M. di Roma, così confermandosi sotto questo profilo la competenza dell'autorità procedente.

Le residue contestazioni della difesa ed in particolare il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione del 13 agosto 1996 (che rinviò gli atti al Tribunale del Riesame di Milano), su ricorso di Pacifico in ordine al capo B), non sono più attuali, dopo che la stessa Corte di cassazione in data 24 giugno 1997, ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame di Milano nella quale si è affermata la competenza di questa autorità giudiziaria in relazione al reato contestato al capo B).

LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

La Camera dei Deputati, alla quale appartiene l'onorevole CESARE PREVITI, eletto al Parlamento nella XIII legislatura, nella seduta del 18 settembre 1997 ha ritenuto irricevibile la richiesta presentata dall'ufficio del Pubblico Ministero per l'autorizzazione a formulare al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere; per il Giudice per le Indagini Preliminari eventualmente ad emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere o altra minore misura; per lo stesso Ufficio e gli organi di polizia giudiziaria che saranno delegati ad eseguire l'eventuale ordinanza applicativa della misura.

Si propone il problema dell'organo legittimato a richiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere all'applicazione di misura cautelare nei confronti dell' Onorevole PREVITI.

Nell'attuale formulazione l'articolo 68 della Costituzione, dopo le modifiche introdotte con legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, statuisce: « senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere ... arrestato o altrimenti privato della libertà personale ».

Nessuna statuizione contiene la norma in merito a quale sia l'organo tenuto a chiedere la prevista autorizzazione così che si sono posti problemi di raccordo con la normativa esistente e precisamente con gli articoli 343 e seguenti del codice di procedura penale.

I decreti legge succedutisi dal 1993 al 1996 colmavano il vuoto normativo derivante dalla mancata previsione della fattispecie nell'articolo 343 cod. proc. pen., ma la loro caducazione ha lasciato inalterato il problema originario.

Va ricordato che l'articolo 343 c.p.p., introdotto nell'ordinamento dal 24 ottobre 1989, si innestava nella normativa costituzionale vigente in quel momento, la quale prevedeva che senza autorizzazione della Camera di appartenenza nessun membro del Parlamento potesse essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato o altrimenti privato della libertà personale.

Coerentemente con questa normativa costituzionale l'articolo 344 cpp prevedeva l'obbligo di chiedere l'autorizzazione a procedere prima di procedere agli atti tipici del passaggio alla fase del processo, dopo la chiusura delle indagini preliminari, salvo l'obbligo di presentare la richiesta comunque entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

In questo quadro normativo si colloca la previsione dell'articolo 343 comma secondo CPP che fa divieto di disporre misure cautelari personali, fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione (salvi i casi di flagranza che qui non rilevano).

Con la riforma costituzionale del 1993 il quadro si presenta meno nitido ed è necessario un lavoro interpretativo per colmare l'apparente lacuna normativa nel collegamento tra la norma costituzionale e la norma processuale.

La lacuna è solo apparente, se si utilizzano i comuni criteri interpretativi.

Le norme che disciplinano processualmente l'istituto dell'autorizzazione a procedere (articoli 343, 344, cod. proc. pen.; 111 disp. att.) attribuiscono la legittimazione a presentare la richiesta unicamente al pubblico ministero.

Nessuna norma attribuisce al giudice pari legittimazione; se ne deve concludere, sul piano dell'interpretazione letterale che unico organo o ufficio investito dell'onere di richiedere l'autorizzazione è il pubblico ministero.

L'interpretazione estensiva dell'articolo 343 conduce a colmare l'apparente vuoto normativo dopo l'introduzione della novella dell'articolo 68 Cost., con l'attribuzione quindi al pubblico ministero dell'onere di richiedere l'autorizzazione a procedere in tutti i casi in cui l'autorizzazione sia prevista.

Questa conclusione è coerente con l'evoluzione storica della disciplina: nel codice di procedura penale previgente alla riforma (articolo 15 c.p.p. 1930) l'autorizzazione veniva richiesta dal pubblico ministero « prima che (fosse) emesso alcun mandato ».

Anche nel sistema antecedente, quindi, la legittimazione alla richiesta di autorizzazione era attribuita al P.M., ed il dato è ancor più significativo se si considera che l'emissione di un mandato era atto tipico del Giudice istruttore (articolo 251 c.p.p. 1930).

L'evoluzione storica della disciplina e il dato normativo vigente sono stati ben compresi dai parlamentari intervenuti nella seduta del 18 settembre 1997 per la discussione della presente vicenda.

Si legge infatti nell'intervento dell'on.le Carrara che « quando il Parlamento si è occupato dei decreti legge che hanno accompagnato l'entrata in vigore del nuovo articolo 68, ha esplicitamente previsto che l'autorizzazione a procedere per quanto riguarda gli atti cautelari, i provvedimenti restrittivi della libertà personale, non è più strutturata come un'autorizzazione a procedere al giudizio ma come una condizione di eseguibilità di un provvedimento coercitivo, di un provvedimento restrittivo della libertà personale che già deve essere formato in tutti quelli che sono i suoi *essentialia* ».

Così si è espresso il primo relatore, onorevole Gitti, che ha affermato che non si configura più come una condizione di procedibilità, cioè come un'autorizzazione in ordine ad un intento della magistratura di perseguire un parlamentare, ma come un'autorizzazione ad eseguire un provvedimento coercitivo che già è stato emesso dal giudice. Sulla stessa falsariga si sono orientati i nuovi relatori Azzano Cantarutti nel 1994 e Siniscalchi nel 1996.

In ordine poi alla legittimazione a richiedere l'eseguibilità la Giunta si è orientata nel senso che, correttamente, questa individuazione va orientata nei confronti del pubblico ministero. Ciò non soltanto perché manca qualsiasi ulteriore modifica dopo che sono decaduti i decreti-legge che hanno accompagnato l'entrata in vigore del nuovo articolo 68, ma perché nel nuovo codice di procedura penale il pubblico ministero è visto come organo di esecuzione di tutti i provvedimenti del giudice e mai si è vista un'autorità giudiziaria (soprattutto un giudice) che abbia sollecitato l'esecuzione del provvedimento. Il problema, quindi, non è stato affrontato in relazione all'autorità che deve richiedere l'eseguibilità del provvedimento (perché essa va certamente individuata nel pubblico ministero), ma nella condizione di eseguibilità in cui è strutturata oggi l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione (intervento on.le Carrara, *atti parlamentari*, seduta del 18 settembre 1977 in G.U., n. 244).

Altrettanto inequivoca è l'interpretazione delle norme vigenti nell'intervento dell'on.le Marianna Li Calzi, la quale ha richiamato i decreti legge non convertiti, nei quali era chiaro che l'autorizzazione a sottoporre un parlamentare a misure coercitive e limitative della libertà fosse nella responsabilità dell'autorità giudiziaria procedente, e cioè del G.I.P. Ma in carenza di detti decreti non può che trovare applicazione l'articolo 343 del codice di procedura penale che prescrive che, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, è il pubblico

ministero che ne fa richiesta a norma dell'articolo 344 » (*atti*, cit. pag. 73).

L'evoluzione legislativa ben si coglie anche negli interventi degli on.li Borrometi e Manzione (*atti*, cit.).

Conclusivamente, l'evoluzione normativa, comprensiva della mancata conversione dei decreti-legge che attribuivano al giudice l'onere di richiedere l'autorizzazione a procedere, la considerazione che anche la fase esecutiva è fase della procedura e quindi il « procedere » si rivolge anche ad essa, l'inequivoco risultato della discussione parlamentare portano a ritenere che debba essere sempre il pubblico ministero ad agire per richiedere l'autorizzazione a procedere per l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare.

Il presente provvedimento pertanto viene trasmesso al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 92 c.p.p. e potrà essere eseguito solo dopo che la Camera di appartenenza avrà concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare interessato alla misura.

P.Q.M.

Visti gli articoli 272 e seguenti C.P.P.; 91 e seguenti disp. att. CPP; 343, 344 C.P.P, 111 disp. att. C.P.P. in relazione all'articolo 68 Cost. accoglie la richiesta del Pubblico Ministero in data 29 settembre 1997.

ORDINA

agli Ufficiali ed agli agenti di PG. di procedere alla cattura di

PREVITI CESARE, nato a Reggio Calabria, il 21 ottobre 1934

in relazione ai reati contestati ai capi A) e B) della rubrica;

e di tradurre lo stesso indagato in un istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione di quest'Ufficio.

MANDA

alla cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M che ha richiesto la misura, per la esecuzione, *previa autorizzazione della Camera dei Deputati a cui appartiene l'on.le Cesare PREVITI* nonché per gli ulteriori adempimenti di conseguenza.

MANDA

agli Organi incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento di comunicare immediatamente a questo giudice l'avvenuta esecuzione

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ad esecuzione avvenuta, a cura della polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione, al direttore dell'Istituto Penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dal comma 1-*bis* dell'articolo 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Milano, 11 dicembre 1997.

Il giudice per le indagini preliminari

Dott. Alessandro ROSSATO